

CONDIZIONI PER LUCRARE L'INDULGENZA

1. L'indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno. (MI norme n. 18 §1)
2. Ogni fedele può lucrare per se stesso le indulgenze sia parziali che plenaria o applicarle ai defunti a modo di suffragio. (MI norme n. 3)
3. Per ottenere l'indulgenza plenaria, oltre all'esclusione di qualsiasi affetto al peccato anche veniale, è necessario eseguire l'opera indulgenziata e adempiere le tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. (MI norme n. 20 §1)
4. Con una sola confessione sacramentale si possono acquistare più indulgenze plenarie; invece con una sola comunione eucaristica e una sola preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice si può acquistare una sola indulgenza plenaria. (MI norme n. 20 §2)
5. le tre condizioni possono essere adempiute parecchi giorni prima o dopo di aver compiuto l'opera prescritta; tuttavia è conveniente che la comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice siano fatte nello stesso giorno, in cui si compie l'opera. (MI norme n. 20 §3)
6. si adempie pienamente la condizione della preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando secondo le sue intenzioni un Padre nostro ed un'Ave Maria; è lasciata tuttavia libertà ai singoli fedeli di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno. (MI norme n. 20 §5)

(cartello appeso nella Basilica di San Giovanni in Laterano)